



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile Servizio: IL SEGRETARIO COMUNALE

**N. 7
del
21-12-2023**

OGGETTO:

Costituzione del "fondo risorse decentrate" e delle risorse per posizioni organizzative, relativo al personale non dirigente, per l'anno 2023 e quantificazione utilizzi presunti.

Responsabile del Servizio: De Felice Dott.ssa Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che in data 16 novembre 2021 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021;

Che l'articolo 79 del suddetto CCNL, titolato "1.Fondo risorse decentrate: costituzione", prevede:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica

B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto

dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99

stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre

risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

Dato atto che i relativi conteggi, effettuati in applicazione delle norme soprariportate, con la verifica del calcolo del numero dipendenti (ved. ALLEGATO), hanno prodotto il seguente risultato:

-	ulteriori risorse fisse in supero al fondo risorse decentrate anno 2016 (ved. ALLEGATO).....	€
0,00		
-	ulteriori risorse variabili in supero al fondo risorse decentrate anno 2016(ved. ALLEGATO).	€
0,00		
-	ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative da decurtare dal fondo (ved. ALLEGATO).....	€
0,00		
-	ulteriori risorse destinabili alle posizioni organizzative (ved. ALLEGATO).....	€
0,00		

Che pertanto la costituzione dei fondi di cui all'oggetto del presente atto, relativi all'anno 2023, risulta essere la seguente:

-	fondo risorse decentrate (ved. ALLEGATO).....	€
	34.664,55	
-	risorse posizioni organizzative . . .	€
	15.000,00	
-	risorse disponibili.....	€
	12.447,51	

Considerato che l'articolo 80, primo comma, del CCNL di cui trattasi, intitolato "Fondo risorse decentrate: utilizzo", stabilisce: "1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione

organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Che i commi 2 e 3 dell'articolo sopra richiamato dispongono: "2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
- b) premi correlati alla performance individuale;*
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;*
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;*
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies;*
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;*
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;*
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili;*

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse";

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover provvedere alla costituzione del "fondo risorse decentrate" e delle "risorse per posizioni organizzative", relativo al personale non dirigente per l'anno 2023, come risultano dagli allegati "A", "B", "C", "D" ed "E", allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato infine atto che le Organizzazioni sindacali sono state informate,

DETERMINA

1 – Di prendere atto che i relativi conteggi, effettuati in applicazione delle norme di cui in premessa, con la verifica del calcolo del numero dipendenti (ved. ALLEGATO E), hanno prodotto il seguente risultato:

- ulteriori risorse fisse in supero al fondo risorse decentrate
anno 2016 (ved. ALLEGATO).....€
0,00
- ulteriori risorse variabili in supero al fondo risorse decentrate
anno 2016(ved. ALLEGATO)..... €
0,00
- ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative da
decurtare dal fondo (ved. ALLEGATO).....€
0,00
- ulteriori risorse destinabili alle posizioni organizzative (ved.
ALLEGATO “”).....€
0,00

2 – Di autorizzare, conseguentemente, per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati, alla costituzione dei fondi di cui all’oggetto del presente atto relativi all’anno 2023, come risultano dagli allegati “A”, “B”, “C” “D” ed “E”, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nei seguenti importi:

- fondo risorse decentrate (ved. ALLEGATO)..... €
34.664,55
- risorse posizioni organizzative €
15.000,00
- risorse disponibili (ved. ALLEGATO)..... €
12.447,51

3 - Di dare inoltre atto che la relativa spesa di € 12.447,51, oltre oneri a carico Ente, è stata prevista ai relativi capitoli del bilancio 2023.

4 - Di dare infine atto che le organizzazioni sindacali sono state informate.

De Felice Dott.ssa Cristina

Il Il V

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-01-2024 al 08-02-2024

li 24-01-2024

Reg. Pubbl. n. 33

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina De Felice

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto d'Orba, li 24-01-2024

IL Vice Segretario Comunale
De Felice Dott.ssa Cristina